



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT

Codice Scuola VEIC84200T

VENEZIA

Com. N. 32 /SECONDARIA

Venezia, 22/05/2017

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GGAA

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO DEL SETTORE ALUNNI

Oggetto: Operazioni finali d'anno – Consigli di Classe riuniti per attività di scrutinio finale – pubblicazione dei risultati – Collegio dei Docenti - Esami conclusivi del primo ciclo – Indicazioni operative e organizzative - Richiamo alle norme.

1. INSERIMENTO DEI VOTI A SISTEMA ARGO WEB	3
2. CALENDARIO DEGLI SCRUTINI	3
3. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI LICENZA O ALLA CLASSE SUCCESSIVA – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI – CONSEGNA DELLE SCHEDE.	3
4. DEFINIZIONE DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI ESAME DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1 ^A GRADO E IPOTESI RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE	4
5. CORRETTA E ORDINATA GESTIONE DELLA CARTELLA CONTENENTE VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE, PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO E DEGLI ANNI PRECEDENTI, COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA, PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI, ALTRO.....	5
6. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE - RELAZIONE DEL COORDINATORE DI CLASSE – RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE TERZA ALL'ESAME E PROGRAMMI D'ESAME.	5
7. INSERIMENTO DEI VOTI PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA NEL PROGRAMMA ARGO – SCRUTINI – ALTRE INDICAZIONI UTILI ALLA MIGLIORE PREPARAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.	5
8. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – DOCUMENTAZIONE COMPREDENTE I PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI – GLI AGGIORNAMENTI CONSEGUENTI GLI INCONTRI CON GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DELL'ETA' EVOLUTIVA – RELAZIONE FINALE DELL'ANNO SCOLASTICO. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI QUALORA AFFIDATI A PIU' DOCENTI ...	6
9. PRESENTAZIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL CICLO PRIMARIO - PROVA NAZIONALE.....	6
10. VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO – RILEVAZIONE DELLE ASSENZE.	8
11. RIFERIMENTO ALLE NORME SULLA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO	8
12. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLO SCRUTINIO FINALE	9
13. VALUTAZIONE DI ALMENO 6/10 ESPRESSA A MAGGIORANZA PER SINGOLE DISCIPLINE.....	9
14. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E SPECIFICA NOTA	9
15. GIUDIZIO DI IDONEITA'	9
16. PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEGLI SCRUTINI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE.....	10

17. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA VOTAZIONE D'ESAME E "VALORE" DELLE SINGOLE PROVE, DEL VOTO DI AMMISSIONE E DELLA PROVA NAZIONALE.....	10
18. ESPRESSIONE DEI VOTI D'ESAME IN FORMA INTERA, MEDIA DEI VOTI ED ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI BONUS.	11
19. CERTIFICAZIONE ANALITICA DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA E DEL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTI DALL'ALUNNO.	11
20. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	12
SINTESI NORMATIVA.....	13

1. INSERIMENTO DEI VOTI A SISTEMA ARGO WEB

Il personale docente è invitato a verificare il funzionamento della relativa utenza. Si ricorda che le istruzioni per l'utilizzo del programma, oltre che nell'Help in linea del programma, sono disponibili nel sito dell'Istituto alla voce di menù "[Organizzazione Istituto > Valutazione informatica via WEB](#)", raggiungibile anche dalla voce "Valutazione, scrutini, esami".

I docenti non coordinatori di classe sono invitati ad inserire le proprie proposte di voto con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo scrutinio in modo da consentire ai docenti coordinatori di disporre del quadro complessivo dei risultati per classe.

I docenti coordinatori propongano ai colleghi modalità per segnalare gli elementi essenziali necessari per definire la proposta di voto di comportamento e la "speciale nota" di cui al [comma 8, lettera \(b\) all'art. 2](#) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. CALENDARIO DEGLI SCRUTINI

Il calendario degli scrutini, e le eventuali modifiche, sono a disposizione nel sito dell'Istituto, alla voce [Servizi ai Docenti > Comunicati del Dirigente > Comunicati Scuola Secondaria](#) e [Servizi ai Docenti > Consigli e Scrutini Secondaria](#).

Eventuali modifiche o integrazioni al calendario già pubblicato saranno messe a disposizione con comunicato e, come sempre, tramite comunicazione e-mail.

3. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI LICENZA O ALLA CLASSE SUCCESSIVA – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI – CONSEGNA DELLE SCHEDE.

Ai sensi del comma 6, art. 37 dell' Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore" le istituzioni scolastiche devono adottare *"idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami"*.

Premesso che le famiglie degli alunni il cui profitto scolastico risulta particolarmente carente sono state già formalmente informate della situazione, sia con lettera che incontro con i docenti, si ritiene opportuno adottare la modalità della comunicazione tramite colloquio diretto da parte dei docenti coordinatori. Oltre al rapporto immediato e personale con la famiglia, è in tal modo possibile evitare i rischi di ritardi che potrebbero avvenire adottando il mezzo postale.

La comunicazione alle famiglie avverrà dopo il termine delle lezioni, successivamente alla definizione della valutazione in sede di scrutinio. In tempo utile precedente la pubblicazione dei tabelloni d'esame, il coordinatore convocherà a colloquio i genitori degli alunni per la dovuta informazione e valutazione del caso.

date e tempi per l'esposizione dei tabelloni e la consegna delle schede saranno forniti tramite comunicato così come indicato al precedente punto (2)

Allo scopo di evitare inutili code, i coordinatori potranno comunicare alle singole famiglie, direttamente sul libretto personale, un orario presumibile di consegna.

Specifico comunicato interno definirà le modalità organizzative, individuando i docenti incaricati per ogni singola classe.

Tutto il personale docente sarà interessato all'operazione.

Si ricorda al riguardo che il Contratto Nazionale 29 Novembre 2007, art. 29, comma 3, lettera (a) identifica "l'informazione alle famiglie sugli esiti della valutazione trimestrale o quadrimestrale" come attività del Collegio dei Docenti.

4. DEFINIZIONE DELLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI ESAME DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO E IPOTESI RELATIVA ALLE PROVE SCRITTE .

Secondo le previsioni dell' Ordinanza Ministeriale 573 del 14/07/2016 la prova scritta a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è fissata per l'intero territorio nazionale il giorno giovedì 15 giugno 2017 con l'inizio alle ore 8:30; le sessioni suppletiva potranno eventualmente tenersi dei giorni 22 giugno 2017 e 4 settembre 2017, con lo stesso orario di inizio.

L'O.M. 90 del 21 maggio 2001 all'art. 9, non modificata da ulteriore intervento normativo, prevede che

"23- Gli esami di licenza [abbiano] luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti [...]"

La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

- 1) italiano*
- 2) lingua straniera*
- 3) matematica.*

24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma."

GIORNO		ORARIO	TIPO OPERAZIONE O CLASSE INTERESSATA
10	sabato	ORE 14:00	INSEDIAMENTO COMMISSIONE D'ESAME
11	DOMENICA		
12	LUNEDÌ	8:00 - 12:00	PROVA SCRITTA ITALIANO
13	MARTEDÌ	8:00 - 11:30	PROVA SCRITTA LINGUA INGLESE
14	MERCOLEDÌ	8:00 - 11:30	PROVA SCRITTA FRANCESE SPAGNOLO
15	GIOVEDÌ	08:15 -12:00	PROVA NAZIONALE INVALSI
16	VENERDÌ	7:30 -10:00	MATEMATICA CON ELEMENTI DI TECNOLOGIA
17	SABATO		
18	DOMENICA		
19	LUNEDÌ	8:00 - 10:00	CORREZIONE COLLEGIALE

Calendario Prove Scritte

Gli orari e articolazioni delle prove di cui sopra sono comunque soggetti alle decisioni da assumere in sede di Commissione d'Esame.

Prove scritte delle lingue comunitarie.

Per quanto riguarda l'insegnamento della seconda lingua comunitaria, le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie (Lingua Inglese e Lingua francese o spagnolo) in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione – vd. C.M. 48 del 31.05.2016.

5. CORRETTA E ORDINATA GESTIONE DELLA CARTELLA CONTENENTE VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE, PROGRAMMAZIONE DELL'ANNO E DEGLI ANNI PRECEDENTI, COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA, PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI, ALTRO.

I docenti coordinatori di classe procederanno, qualora non vi abbiano già provveduto, a verificare la corretta gestione della cartella contenente la documentazione del Consiglio di Classe.

- All'interno della cartella devono trovare posto, ordinati in singole cartelline:
 - Il registro dei verbali del Consiglio di Classe, contenente, per ogni anno scolastico, l'elenco degli alunni e dei docenti membri. Tali elenchi saranno incollati nelle prime pagine di ogni anno scolastico.
 - le programmazioni e relazioni finali di ogni anno;
 - i piani educativi individualizzati (P.E.I.) relativi agli alunni con certificazione di disabilità e relativi aggiornamenti;
 - i piani educativi personalizzati relativi agli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
 - la documentazione relativa alle comunicazioni scritte scuola – famiglia come le lettere inviate alle famiglie di richiamo per particolari aspetti didattico – disciplinari su indicazione del singolo Consiglio di Classe, i provvedimenti di sospensione dalle lezioni, ecc..;

6. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE - RELAZIONE DEL COORDINATORE DI CLASSE – RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE TERZA ALL'ESAME E PROGRAMMI D'ESAME.

Le relazioni finali dovranno essere disponibili improrogabilmente in occasione della data fissata per lo scrutinio di ogni singola classe.

I docenti consegneranno al coordinatore di classe le proprie relazioni finali, da allegare in apposita cartellina nella cartella di cui al punto precedente.

In sede di scrutinio verrà approvata la relazione finale proposta dal docente coordinatore sulla base anche delle comunicazioni preventive dei colleghi del Consiglio di classe.

Per le classi terze la relazione finale assumerà la funzione di presentazione della classe terza all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

I singoli docenti provvederanno ad allegare il Programma d'Esame firmato da almeno due alunni della classe. Lo stesso andrà consegnato agli alunni e alle loro famiglie.

7. INSERIMENTO DEI VOTI PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA NEL PROGRAMMA ARGO – SCRUTINI – ALTRE INDICAZIONI UTILI ALLA MIGLIORE PREPARAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

Fermo restando quanto già chiarito al precedente punto (1) per quanto relativo all'inserimento dei voti e dei relativi termini temporali si ricorda che:

- I docenti non coordinatori possono conoscere la situazione complessiva degli alunni della classe utilizzando la funzione del Programma ARGO SCRUTINI tramite le voci di menù Stampa > Tabellone Voti.

Si ricorda, come esplicitamente richiesto alla pagina del sito raggiungibile al percorso > *Organizzazione Istituto > Valutazione informatica via web* con [comunicato secondaria 35 del 12.05.2014](#) e come riportato a pg. 6 del [Tutorial](#), di inserire i voti scegliendo il periodo SECONDO QUADRIMESTRE attivando quindi il flag relativo a "PROPOSTA DI VOTO".

In sede di scrutinio i voti insufficienti, per gli alunni che il Consiglio di Classe ha comunque deliberato l'ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato, verranno opportunamente rettificati. Al verbale dello scrutinio saranno allegate sia la tabella della proposta di voto sia quella contenente i voti deliberati in quella sede in caso di una o più insufficienze.

8. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – DOCUMENTAZIONE COMPRENDENTE I PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI – GLI AGGIORNAMENTI CONSEGUENTI GLI INCONTRI CON GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DELL'ETA' EVOLUTIVA – RELAZIONE FINALE DELL'ANNO SCOLASTICO. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI QUALORA AFFIDATI A PIU' DOCENTI

I docenti incaricati del lavoro con **alunni diversamente abili** invieranno, entro e non oltre la data 01.06.2017, copia della loro relazione finale in segreteria per l'inserimento della stessa nel fascicolo personale dell'alunno.

La stessa documentazione sarà agli atti nel fascicolo contenente la documentazione della classe, come previsto al precedente [punto 5](#).

L'intera documentazione degli alunni che sosterranno l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo verrà quindi inserita nella cartella della documentazione da presentare al Presidente della Commissione d'Esame.

Il comunicato n. [23 COMUNE del 15.11.2011](#) – disponibile nel sito della scuola alla pagina *Diversabilità, BES, Sanità > Diversabilità > Modelli, Criteri, Strumenti interni* fornisce precise indicazioni in relazione alla modalità di formulazione dei vari documenti.

Allo stesso si rimanda integralmente.

L'art. 2 , comma 5 del D.P.R. 122/2009 stabilisce la contitolarità dei docenti di sostegno; regola le modalità di votazione qualora l'insegnamento ad un alunno sia affidato a più docenti.

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

[...]

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono

9. PRESENTAZIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL CICLO PRIMARIO - PROVA NAZIONALE

- ***Alunni con disturbo specifico di apprendimento.***

Tali alunni hanno diritto all'impiego di strumenti compensativi e all'assegnazione di maggior tempo a disposizione. I docenti nelle cui classi sono presenti alunni con tale diagnosi, in particolare per le discipline con prova scritta, indichino esplicitamente nel loro programma d'esame le modalità con cui ritengono debbano essere realizzate le prove d'esame, nonché i tempi aggiuntivi necessari in base alla diagnosi disponibile e all'esperienza didattica. La relazione del Consiglio di classe provvederà quindi a sintetizzare tale situazione.

Ovviamente in sede di Riunione Preliminare dovranno essere riportate le proposte del Consiglio di classe per la ratifica collegiale.

Il Piano Didattico Personalizzato degli alunni con diagnosi di dislessia conterrà le indicazioni relative alle modalità d'Esame.

Si citano le indicazioni relative agli alunni DSA dalla CM 48 del 31 maggio 2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente." :

[Utilizzo di strumenti compensativi]

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

[Utilizzo di dispositivi di ascolto e di testi della prova registrati]

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

[Lettura del testo da parte di un componente della commissione d'esame]

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, [...] di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

[Previsione di tempi più lunghi] *In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.*

[Utilizzo di strumenti informatici nel caso siano stati usati nel corso dell'anno] *Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.*

- **Alunni con disabilità.**

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene effettuata sulla base del piano educativo individualizzato. Gli alunni possono svolgere prove differenziate. Per quanto relativo alla prova nazionale INVALSI si riporta quanto previsto dall'art. 9 del DPR 22 giugno 2009 n. 122:

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Di seguito le indicazioni relative agli alunni disabili dalla CM 48 del 31 maggio 2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.":

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

10. VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO – RILEVAZIONE DELLE ASSENZE.

I docenti coordinatori di classe provvederanno a riportare nella loro relazione finale le assenze complessive per quegli alunni le cui prolungate assenze possano rischiare di invalidare l'anno scolastico. Argo software ha rilasciato due variabili, già inserite nel modello di scheda 2^a quadrimestre della scuola secondaria, in grado di sommare separatamente le assenze registrate nel primo e nel secondo quadrimestre, facilitando così il lavoro del docente coordinatore. Si invitano i docenti all'inserimento dei dati con anticipo rispetto alla data fissata per lo scrutinio.

La verifica della situazione complessiva delle assenze sarà occasione per avviare preliminare comunicazione alla famiglia.

Si ricorda che con [Comunicato Secondaria n. 25 del 19.12.2012](#), disponibile alla pagina del sito dell'Istituto > *Disciplina e validazione dell'Anno Scolastico*, è sintetizzata la normativa relativa. Nella stessa pagina, in basso, è disponibile la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011 n. 20, "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009".

Si richiama attenzione sul conteggio che va effettuato in termini orari.

Si ricorda inoltre che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione [...]" stabilisce che "L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie".

L'orario complessivo annuale da valutare è quindi pari ad ore 1023. Assenze superiore ad ore 253 costituiscono motivo di non validazione dell'anno scolastico ai sensi del 1^o comma art. 11 D.L.vo 59/2004.

11. RIFERIMENTO ALLE NORME SULLA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

L'art. 11, primo comma, D.Lvo 19 febbraio 2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 5" stabilisce che

"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".

Il D.P.R. 22 giugno 2008 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1^o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", all'articolo 2, comma 10 specifica:

"[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o

all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."

12. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLO SCRUTINIO FINALE

Il Governo ha coordinato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, le norme relative alla valutazione degli alunni. Si riporta, in nota a fine documento, una sintesi dell'art. 1, 2 e 3 e di altre norme pertinenti¹. Il testo completo del Decreto è reperibile in rete nel sito [NORMATTIVA](#) che mette a disposizione la Legislazione Italiana con link a carattere permanente. La stessa fonte è raggiungibile al seguente percorso nel sito dell'Istituto > [Amministrazione Trasparente](#) > [Disposizioni Generali](#) > [Atti Generali](#).

13. VALUTAZIONE DI ALMENO 6/10 ESPRESSA A MAGGIORANZA PER SINGOLE DISCIPLINE

Il comma 3, art. 3 della L. 30 ottobre 2008 prevede l'ammissione dell'alunno qualora questi abbia **"ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline"**.

Il comma 7, art. 2 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 prevede l'inserimento di una **"specifica nota"** qualora **"l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento"**.

In tali casi la specifica nota sarà indicata in coda al giudizio di comportamento nel modo seguente:

- Indicare la/le disciplina/e per le quali, a seguito di decisione assunta a maggioranza sia stato assegnato un voto di 6/10;
- qualificare in termini verbali la distanza tra il voto reale e il voto di Consiglio con formulazioni del tipo "L'alunno è stato ammesso alla classe[...]/all'esame conclusivo del primo ciclo su parere espresso a maggioranza/all'unanimità dal Consiglio di Classe; in particolare Disciplina XXXX ammesso con lacune, Disciplina ZZZZ ammesso con gravi lacune", ove per lacuna si intenda un voto non inferiore a 5 e gravi lacune un voto inferiore a 5.

Come già sopra indicato, per favorire il lavoro dei docenti coordinatori i singoli docenti sono tenuti ad inserire i propri voti nei termini definiti nello schema di pag. 3 [CALENDARIO DEGLI SCRUTINI](#). In sede di scrutinio, dopo la deliberazione di ammissione, si provvederà a rettificare il voto, portandolo a 6.

14. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E SPECIFICA NOTA

L'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 22 giugno 2009, più volte citato, prevede:

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa:

[...]

*b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; **il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.***

[...]

AI docenti coordinatori è richiesto di giungere con la nota già predisposta per il giorno dello scrutinio. **Si prega di curare il testo con attenzione in modo tale da limitare al massimo gli interventi in sede di scrutinio.**

15. GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il Decreto Legislativo 19 Febbraio 2004, N. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, così come modificato dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176, prevede all' Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esami, che

"Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.»

Il DPR 22 giugno 2009 n. 122, all'art. 3 stabilisce quindi che :

"Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado."

Il Collegio dei Docenti, nell'incontro del 24.05.2016, ha riconfermato la delibera relativa alla formulazione del giudizio di idoneità:

"Nel caso di ammissione con voto di consiglio per tre o più discipline il voto di idoneità si limiterà a 6. Nel caso di ammissione con voto di consiglio per lacune (ovvero voto non inferiore a 5) in non più di 2 discipline, il giudizio di idoneità sarà costituito da un voto comunque non superiore a 7.

Nel caso di ammissione in cui tutte le discipline risultino positive, la definizione del giudizio di idoneità procederà a partire dalla medie delle stesse. Questa media sarà integrata dalla valutazione del percorso triennale, dal giudizio di religione – alternativa e dal voto di comportamento. A seguito di tale valutazione il giudizio finale di idoneità sarà costituito da un arrotondamento della media con riporto all'intero immediatamente inferiore o superiore."

Poiché nessuna specifica indicazione è data nel caso di giudizio negativo, si ritiene che questo possa essere espresso in forma verbale con l'espressione: "Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo il primo Ciclo."

16. PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEGLI SCRUTINI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE.

Come previsto dalla Circolare MIUR a carattere permanente 31 maggio 2012 n. 48 :

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

17. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA VOTAZIONE D'ESAME E "VALORE" DELLE SINGOLE PROVE, DEL VOTO DI AMMISSIONE E DELLA PROVA NAZIONALE

Il Regolamento D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 fornisce la seguente indicazione:

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. [...].

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e

nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

[...]

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

La Legge 30 ottobre 2008 n. 169, art. 3, comma 3bis sopra citato, afferma:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

18. ESPRESSIONE DEI VOTI D'ESAME IN FORMA INTERA, MEDIA DEI VOTI ED ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI BONUS.

Va ricordato che i voti in sede d'esame vanno espressi in forma intera. Si riporta opportunamente parte del punto "Esito dell'Esame" della Circolare n. 48 del 31 maggio 2013:

[...] si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi. In merito alla ipotesi di applicare un "bonus" in analogia all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l'esame finale del primo ciclo. Pertanto, è da escludere che le commissioni d'esame possano operare in tale senso.

Il risultato finale non può usufruire di frazioni di punto, che non possono essere attribuiti nelle singole prove, ma solo del punteggio pieno delle singole prove. Il risultato finale è definito dalla media non ponderata dei voti; a tale media non è applicabile bonus alcuno.

19. CERTIFICAZIONE ANALITICA DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA E DEL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE RAGGIUNTI DALL'ALUNNO.

L'art. 8 del Regolamento D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 stabilisce quanto segue:

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

[...]

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i

modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento

Con C.M. 3 del 13.02.2015 il MIUR ha introdotto un modello di scheda ed un percorso triennale finalizzato a giungere nell'anno scolastico 2016/17 all'adozione di un unico modello per l'intero territorio nazionale.

Le "Linee Guida", trasmesse in allegato alla circolare citata, definiscono le modalità di compilazione:

Relativamente alla secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

In calce al documento è prevista l'indicazione del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe.

Con nota 2000 del 23/02/2017 il MIUR ha proposto la [continuazione della sperimentazione e un modello di certificazione semplificato](#). Le Linee Guida allegate non modificano le modalità di compilazione già definite.

VALUTAZIONI ESPRESSE IN DECIMI

Poiché l'Istituto non partecipa alla sperimentazione, l'espressione della valutazione delle competenze avverrà, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", **con valutazioni espresse in decimi**.

20. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

Nel sito della scuola, seguendo il percorso > [Diversabilità, BES, Sanità > Bisogni Educativi Speciali > B.E.S.: norme e riferimenti](#) sono disponibili:

- Direttiva 27/12/2013;
- Circolare MIUR 6.03.2013 aventi ad oggetto "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Nota 2563 del 22/11/2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni Educativi Speciali. Nota di chiarimento.

Si invita ad attenta lettura dei testi.

Le relazioni finali e di presentazione della classe in esame, nella consueta individuazione delle problematiche e delle fasce di abilità – esiti di apprendimento, provvederà alla rilevazione delle possibili situazioni meritevoli di approfondimento nel senso previsto dagli atti normativi citati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. **Alberto SOLESIN**



SINTESI NORMATIVA

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

[...]

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata [...] nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

[...]

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico [...].

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, e' espressa:

[...]

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

[...]

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a

condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
[...]
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e

ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore é riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed é espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza é riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza é rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato é titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

[...]

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

(DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Legge 30 ottobre 2008 n. 169

Art. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

[...]

3. *Nella scuola secondaria di primo grado*, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, *con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe*, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.